

(N. 1721)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOZZINI, BREZZI, BRANCA, ROMANÒ,  
ULIANICH, LAZZARI, LA VALLE, OSSICINI e ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1982

#### Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 dicembre 1972, n. 772, ebbe indubbiamente il merito di introdurre nel nostro ordinamento il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza al servizio militare armato, dopo un dibattito durato a lungo nel Paese e in Parlamento; dibattito segnato dai processi e dalle condanne non solo degli obiettori, a cominciare da Pietro Pinna, ma anche dei loro sostenitori, tra i quali vanno ricordati, negli anni '60, Ernesto Balducci e Lorenzo Milani. Nemmeno la presa di posizione del Concilio Vaticano II in favore degli obiettori (*Gaudium et spes*, n. 79) bastò: ci fu bisogno di una maturazione ulteriore di non pochi anni perchè le proposte di legge presentate da parlamentari di vari Gruppi, compreso quello democristiano, riuscissero finalmente a piegare l'opposizione di cattolici e non cattolici. Proprio al nome di un democristiano, il senatore Marcora (che aveva raccolto il segnale lanciato per primo, in quel partito, dal compianto onorevole Nicola Pistelli, a seguito del processo a padre Balducci), è legata la legge del 1972.

I nove anni di vigenza della legge in questione ne hanno dimostrato i limiti e le difficoltà di attuazione. Infatti:

la Commissione prevista per l'indagine sulla « fondatezza » e « sincerità » dei motivi addotti dall'obiettore in pratica non ha funzionato: l'indagine si è ridotta quasi sempre a una mera registrazione delle relazioni informative dei carabinieri. D'altronde un « tribunale della coscienza » è comunque chiamato a un lavoro lesivo dei diritti della coscienza stessa: non deve valutare fatti, ma intenzioni e atteggiamenti soggettivi. Di qui la difficoltà di un giudizio non arbitrario e i conseguenti dissensi, anche gravi, verificatisi all'interno della Commissione, fino alle dimissioni di alcuni suoi membri;

il termine di sei mesi previsto dalla legge per la decisione del Ministro è stato sistematicamente superato: in certi casi si è perfino arrivati a quattro anni di attesa. Ritardi burocratici? Certo; ma anche, e soprattutto, conseguenza dell'aver affidato la decisione ad un organo non imparziale, in

quanto innegabilmente interessato a tenere il numero degli obiettori riconosciuti al livello più basso possibile e comunque condizionato a guardare con sospetto, per sua natura, l'istituto stesso dell'obiezione;

incertezze, contraddizioni, inefficienze si sono registrate nella realizzazione concreta del servizio civile sostitutivo: prima limitato ad un corpo speciale dei vigili del fuoco, poi affidato a varie sperimentazioni, compreso il tentativo di autogestione della lega degli obiettori di coscienza (LOC). Tali incertezze, contraddizioni, inefficienze, hanno dato luogo a gravi disparità di trattamento e, spesso, alla non sostituzione del servizio militare obiettato, in contrasto netto con la legge;

il 19 settembre 1979, infatti, il Ministero della difesa emanò la circolare numero 500081/3 con il significativo titolo: « Provvedimenti da adottare in caso di mancato o ritardato impiego nel servizio civile sostitutivo ». Significativo perchè ammette già che si possa dar luogo non solo a ritardi ma addirittura alla non attuazione della legge nella parte che riguarda l'impiego degli obiettori nel servizio civile sostitutivo. Infatti la circolare, premesso che « persistenti obiettive difficoltà non consentono allo stato delle cose di mettere tutti gli obiettori nelle condizioni di ottemperare agli obblighi della legge », stabilisce che, trascorsi i 26 mesi dalla domanda, l'obiettore rimasto « in attesa di impiego » venga dispensato di ufficio da ogni obbligo. Nel caso in cui l'obiettore sia stato assegnato, sia pure in ritardo, ad un servizio civile sostitutivo, trascorsi comunque 26 mesi dalla domanda, pur avendo compiuto in servizio solo una parte, anche minima, dei 20 mesi previsti dalla legge, può chiedere il congedo anticipato.

Con questa circolare lo Stato dice in sostanza agli obiettori: « Non so che farne di voi; la vostra scelta non ha sbocchi realmente utili; siete soprattutto motivo di preoccupazione e di peso; statevene a casa, o comunque tornateci al più presto ». Il severo giudizio, peraltro fondatissimo e da noi pienamente condiviso, si trova in un libro recente di Rodolfo Venditti, magistra-

to di Cassazione (*L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano 1981).

Si è dunque in presenza di una situazione obiettivamente molto preoccupante, di disapplicazione della legge e di possibile illegittimità costituzionale: tale comunque da snaturare e svilire il valore morale dell'obiezione di coscienza, consentendone un uso distorto per sottrarsi al servizio militare senza prestare alcun servizio alternativo.

Parlamento e Governo sono consapevoli che la legge del 1972 va integralmente sostituita: lo provano numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati alla Camera (A.C. n. 99, deputati Brocca, Casati ed altri, 20 giugno 1979; A.C. n. 412, deputati Ciccio Messere, Fortuna ed altri, 15 febbraio 1980; A.C. n. 2001, deputati Rodotà, Codrignani ed altri, 17 settembre 1980) ed il disegno di legge del Governo presentato al Senato (A.S. n. 1566, 21 settembre 1981).

Di questi precedenti tiene conto, ovviamente, il nostro disegno di legge. Eccone le scelte qualificanti:

- 1) abolizione della Commissione di indagine;
- 2) abolizione del servizio militare non armato;
- 3) riconoscimento dell'obiezione al servizio militare come tale e non soltanto all'uso delle armi;
- 4) condizioni esclusivamente oggettive e non discrezionali al riconoscimento della obiezione;
- 5) smilitarizzazione del servizio civile alternativo e gestione del medesimo da parte delle regioni;
- 6) coinvolgimento degli obiettori nella gestione del servizio civile alternativo;
- 7) allargamento del servizio civile alternativo ai settori socio-sanitario e penitenziario;
- 8) istituzione di un « Fondo nazionale per il servizio civile alternativo » senza incremento di spesa pubblica.

I punti 1, 2, 4, 5, 6 sono comuni a tutti i disegni di legge di iniziativa parlamentare. Sui punti 2, 3, 5 (ma col Ministero dell'in-

terno al posto delle regioni) concorda il disegno di legge governativo.

Per quel che riguarda l'abolizione della Commissione d'indagine, non c'è bisogno di ribadire la precarietà insostenibile di questo istituto, in linea di diritto e in linea di fatto.

L'automatico riconoscimento dell'obiezione, fatte salve le condizioni oggettive indicate nell'articolo 1, accrescerà il numero degli obiettori fino a livelli tali da incidere sull'efficienza delle nostre Forze armate e da prospettare il rischio di una loro progressiva professionalizzazione? A questa domanda, indubbiamente rilevante sotto l'uno e l'altro aspetto, si deve rispondere anzitutto che un tempo superiore del 50 per cento (18 mesi, anziché 12) per il periodo di servizio civile alternativo costituisce di per sé un elemento fortemente dissuasivo, quando i motivi di coscienza non siano saldamente e lucidamente radicati, tali cioè da indurre ad affrontare il peso di un ritardo aggravato nell'avvio al lavoro o il rischio di un licenziamento preventivo per un'assenza molto più lunga del previsto per volontà dell'interessato. Naturalmente la dissuasione opera in modo rassicurante solo se il servizio civile alternativo è strutturato in modo da esigere un impegno serio, oneroso, a tempo pieno, come o più del servizio militare; se non si può risolvere cioè, in nessun caso, in un compromesso accomodante. Allora, proprio qui, nella volontà e nella capacità di organizzare un servizio civile alternativo sulla base di forti motivazioni ideali e pratiche, sta il nodo centrale e decisivo della questione.

L'obiezione di coscienza, infatti, è un valore solo se il rifiuto del servizio militare si esprime e si converte in forme particolarmente attive e feconde di solidarietà sociale; solo se il principio costituzionale dell'articolo 52, primo comma, non viene diminuito o impallidito, ma anzi rafforzato perché si realizza il convincimento comune che la « difesa della Patria » si esercita non soltanto preparandosi a resistere con le armi a un ipotetico aggressore esterno, ma anche lavorando a colmare, o quanto meno a ridurre, tante arretratezze e deficien-

ze nella soddisfazione dei crescenti bisogni della società civile. Ecco perché abbiamo scelto la dizione « servizio civile alternativo » anziché « sostitutivo ». Non si tratta di sostituire il servizio militare con un surrogato: si tratta di una scelta diversa dotata di pari dignità. Per la stessa ragione non abbiamo usato in nessun caso l'espressione « i benefici della presente legge », appunto perché il servizio civile alternativo non va inteso come una agevolazione o una facilitazione, ma come l'esercizio di uno stesso dovere in forma diversa.

Spetta dunque alle regioni, nella cui competenza rientrano, in tutto o in parte, i settori individuati nell'articolo 5, affrontare e sciogliere il nodo centrale e decisivo di cui si diceva. L'esperienza ci avverte che non si eviteranno squilibri anche profondi fra regione e regione: ma il rischio burocratico della centralizzazione ministeriale comporta costi ancora più pesanti, fino alla vanificazione o allo stravolgimento della legge, com'è avvenuto per quella che si vuole, e si deve, rinnovare a fondo. Alla fantasia e all'intelligenza degli amministratori regionali (ma anche degli operatori sindacali presenti nelle commissioni regionali) è affidata non solo la corretta gestione del servizio civile alternativo degli obiettori, ma anche la promozione dei canali inediti per mettere a frutto il valore morale dell'obiezione e accrescerne la carica operativa, facendola tornare a beneficio dell'intera collettività. Se oggi si esalta il volontariato e le leggi stesse lo prevedono come un contributo prezioso alla realizzazione di certi servizi sociali (cui mancano sempre e teste e braccia), a maggior ragione bisogna concentrare l'attenzione su quei « volontari » speciali che sono gli obiettori al servizio militare e valorizzarli al massimo.

In questo senso va inteso l'inserimento (articolo 5) dell'ordinamento penitenziario e del servizio sanitario nazionale. Per questo ultimo si tratterà di integrarvi gli obiettori laureati in medicina e chirurgia (ma non loro soltanto). Più discutibile può apparire il coinvolgimento delle carceri. Ma si tenga conto sia della situazione attuale di crisi del settore, anche dal punto di vista quanti-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tativo del personale addetto (cosa impedisce di impiegare gli obiettori negli uffici liberando gli agenti di custodia per i servizi armati a contatto coi detenuti?), sia, e soprattutto, delle competenze affidate dalla legge alle regioni e agli enti locali (i consigli di aiuto sociale per i detenuti e gli ex detenuti, in corso di passaggio alle regioni; i corsi di addestramento professionale; la partecipazione della comunità esterna: rispettivamente articoli 74, 19 e 17 dell'ordinamento penitenziario).

La piena smilitarizzazione del servizio civile alternativo risolve una situazione di palese illegittimità costituzionale, sottraendo l'obiettore a leggi e regolamenti militari (« alternativo » anzichè « sostitutivo » sottolinea anche tale incompatibilità) nonchè alla competenza dell'autorità giudiziaria militare.

Per evitare un impiego degli obiettori a fini distorti, si fa divieto di usarli per sostituire personale in sciopero, o non in servizio, o iscritto nelle liste di collocamento.

Quanto al coinvolgimento degli obiettori nella gestione della legge, il disegno di legge riconosce giuridicamente quanto in via di fatto si è già sperimentato utilmente: anzi, come si è detto, sono state accettate forme ancora più avanzate di autogestione, là dove noi ci limitiamo a proporre, nella misura di

un terzo, la presenza di rappresentanti degli obiettori nelle commissioni regionali.

Ai fini di dare un fondamento finanziario al servizio civile alternativo, perchè questo sia una realtà efficacemente organizzata e non un mero titolo sulla carta, si prevede l'istituzione di un « Fondo nazionale per il servizio civile alternativo », senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto concorrono alla formazione del fondo sia le somme iscritte nel bilancio del Ministero della difesa, proporzionalmente al numero degli obiettori, sia aliquote dei bilanci degli altri Ministeri interessati ai programmi di lavoro degli obiettori. Anche tale fondo sarà ripartito e amministrato a livello regionale.

Individuare le modalità più idonee per dare cittadinanza piena nel nostro ordinamento all'obiezione di coscienza, cominciando dall'eliminare valutazioni arbitrarie (e, alla prova dei fatti, impossibili) di motivazioni proprie del foro interno; garantire il diritto-dovere di un servizio civile alternativo, non più ostacolato da lungaggini burocratiche (o, peggio, degradato nel suo valore e reso, di fatto, anche eguale a zero) ma prestato in modo da offrire un contributo effettivo allo sviluppo sociale e culturale del Paese: questo l'impegno ormai urgente, e necessario, che sta davanti al Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza al servizio militare per motivi di coscienza, hanno diritto di essere ammessi al servizio civile alternativo nei modi previsti dalla presente legge.

Non sono ammessi a prestare il servizio civile alternativo coloro che:

a) abbiano presentato domanda per l'arruolamento volontario o per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottufficiali;

b) al momento della domanda siano titolari di licenze od autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, salvo quelle di cui al terzo comma dello stesso articolo 2, o comunque abbiano presentato domanda diretta ad ottenerle;

c) siano stati condannati, anche solo con sentenza di primo grado, per reati che si consumino mediante detenzione o utilizzazione di armi, esplosivi o di qualsivoglia altro congegno offensivo, ovvero per delitti la cui consumazione si realizzi attraverso l'uso consapevole della violenza, ovvero per reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

## Art. 2.

I cittadini che intendono valersi del diritto di cui al primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

La domanda deve essere motivata e corredata dei documenti attestanti la non sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1.

Gli abili e gli arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedente primo comma, potranno produrre ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

## Art. 3.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, ammette i cittadini di cui all'articolo 2 al servizio civile alternativo. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda dell'obietto di coscienza solo in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 o per inosservanza dei termini previsti dall'articolo 2.

Il Ministro della difesa decide entro tre mesi dalla presentazione della domanda. La inosservanza del termine comporta accoglimento della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando sulla domanda non sia intervenuta una decisione definitiva.

## Art. 4.

Il Ministro della difesa invia il decreto di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dalla sua emissione, all'interessato e alla regione nella cui giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio civile alternativo.

## Art. 5.

I cittadini prestano servizio civile alternativo per un tempo superiore della metà alla durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti.

Il servizio civile alternativo viene svolto presso enti pubblici o privati, associazioni od organizzazioni convenzionati con la regione, operanti nei seguenti settori: assistenza, istruzione, animazione culturale, salvaguardia ed incremento del patrimonio agricolo e forestale, difesa e conservazione del patrimonio artistico ed ambientale, protezione civile.

Può essere svolto, altresì, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario e del servizio sanitario nazionale.

#### Art. 6.

L'opera prestata dagli obiettori di coscienza non può:

a) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il servizio civile alternativo;

b) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro;

c) essere sostitutiva di quella dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione;

d) consistere in attività che abbiano relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

#### Art. 7.

Sono istituiti dalle regioni corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza, ammessi al servizio civile alternativo e residenti nel territorio della regione, iniziano il proprio servizio entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

L'obiettore di coscienza può richiedere, per giustificati motivi, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

Durante il corso di formazione ed orientamento ciascun obiettore elabora il proprio progetto di lavoro e la conseguente richiesta di destinazione presso gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5.

Progetti e richieste vengono presentati alla commissione di cui al seguente articolo 8.

#### Art. 8.

Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile alternativo. Le regioni prov-

vedono alla loro costituzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Esse decidono, garantendo in ogni caso la rilevanza sociale del servizio civile alternativo:

a) sulle domande di convenzione presentate da enti pubblici e privati, da associazioni ed organizzazioni;

b) sui progetti e le richieste degli obiettori di coscienza presentati a norma dell'articolo precedente;

c) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza;

d) sui trasferimenti dell'obiettore di coscienza da un ente locale all'altro e da una organizzazione all'altra;

e) sulle controversie tra obiettori di coscienza ed enti o organizzazioni presso cui l'obiettore di coscienza svolge il proprio servizio civile alternativo;

f) sulla decadenza dalle convenzioni degli enti, associazioni ed organizzazioni che non assicurano la rilevanza sociale del servizio degli obiettori.

Le commissioni regionali per il servizio civile alternativo curano:

1) la rilevazione dei bisogni sociali della regione e la promozione dell'impiego degli obiettori per soddisfarli;

2) l'organizzazione periodica dei corsi di formazione ed orientamento e la loro amministrazione;

3) la gestione amministrativa e finanziaria relativa agli obiettori di coscienza in servizio civile alternativo presso gli enti convenzionati presenti nella regione;

4) il registro pubblico degli enti convenzionati nella regione e dei relativi programmi;

5) la relazione pubblica annuale sull'attività degli obiettori.

#### Art. 9.

Le commissioni regionali per il servizio civile alternativo sono composte da nove membri, di cui:

a) tre nominati, per la durata di tre anni, dal consiglio regionale;

b) tre nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza che abbiano prestato in passato servizio civile alternativo nella regione;

c) tre nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

#### Art. 10.

La regione comunica al Ministero della difesa l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo da parte dell'obiettore di coscienza.

I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

#### Art. 11.

I cittadini che prestano il servizio civile alternativo sono equiparati, ai soli effetti del trattamento economico e previdenziale, ai cittadini che prestano il servizio di leva col grado di soldato e godono delle dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, nonchè delle disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro. L'assistenza sanitaria è assicurata dalla regione.

#### Art. 12.

I cittadini che prestano il servizio civile alternativo non possono assumere impieghi e uffici pubblici e privati e intraprendere od esercitare attività professionali. I trasgressori decadono dall'ammissione al servizio civile alternativo e sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per coloro che già svolgono le attività e le funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valesvoli per i cittadini che prestano il servizio di leva.

#### Art. 13.

Ai cittadini che prestano il servizio civile alternativo è vietato detenere e usare le armi e munizioni indicate, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e munizioni predette.

È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce i divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave:

a) con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 160.000;

b) con la decadenza dall'ammissione al servizio civile alternativo.

#### Art. 14.

Decade dall'ammissione al servizio civile alternativo:

a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro la data stabilita al corso di formazione ed orientamento presso cui è assegnato dalla regione;

b) chi contravviene a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 della presente legge;

c) chi si assenta, senza giusto motivo, per un periodo superiore a cinque giorni dal servizio cui è assegnato;

d) chi compie atti di violenza o di apologia della violenza;

e) chi incorre per la seconda volta in misure disciplinari previste dall'amministrazione presso la quale presta servizio.

Il provvedimento è adottato dal presidente del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per il servizio civile alternativo, e viene comunicato al Ministero della difesa. La commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra, deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia.

La decadenza dall'ammissione al servizio civile alternativo comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per il rimanente periodo.

#### Art. 15.

I cittadini che prestano il servizio civile alternativo possono ottenere il rinvio di tale servizio negli stessi casi in cui è possibile rinviare il servizio di leva.

## Art. 16.

Chiunque, ammesso al servizio civile alternativo, rifiuta di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a due anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al servizio civile alternativo, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1. L'espiazione della pena esonera dal servizio militare di leva.

L'imputato ed il condannato possono fare domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio civile alternativo.

L'imputato ed il condannato ai sensi del secondo comma possono anche fare domanda di essere arruolati nelle Forze armate. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva.

Sulle domande decide il Ministro della difesa.

## Art. 17.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare il servizio civile alternativo sono assegnati, se necessario, ai servizi di protezione civile non militarizzati.

## Art. 18.

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, è istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per il servizio civile alternativo », da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

Il fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività di servizio civile nel bilancio dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della pre-

videnza sociale, della pubblica istruzione, dei beni culturali e ambientali, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste. Tale quota è commisurata al numero di obiettori destinati ad attività dei Ministeri indicati;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli obiettori.

Il fondo è ripartito tra le regioni in base al numero degli obiettori.

Fino alla costituzione del fondo, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi capitoli di spesa già previsti nel bilancio del Ministero della difesa, che stipulerà con le regioni interessate le necessarie convenzioni.

#### Art. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni devono emanare le norme regolamentari necessarie alla sua attuazione.

#### Art. 20.

Per i reati previsti dalla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### Art. 21.

È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore, nelle parti non incompatibili con la presente legge, fino al termine previsto nell'articolo 19.

#### Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.